



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Risorse Umane

Università degli Studi di Milano

Circolari di Ateneo
187/2019 del 20/11/2019
Classif. 7.4



Ai Professori di I^a e II^a Fascia

Ai Ricercatori a tempo
indeterminato

Ai Ricercatori a tempo
determinato

LORO SEDI

FL/la

Attività extraistituzionali dei professori e dei ricercatori a tempo pieno. Monitoraggio attività dei titolari di partita IVA.

Come è noto la disciplina generale relativa alle incompatibilità e alle attività extraistituzionali è disciplinata per tutti i dipendenti pubblici dall' art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, e nello specifico, per i professori ed i ricercatori universitari, dall'articolo 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010 e dal Regolamento d'Ateneo sugli incarichi retribuiti.

In particolare, l'articolo 53 del D.lgs. 165/2001 prevede che:

- i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, demanda ai regolamenti d'ateneo la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione;

- l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dal dipendente o dai soggetti pubblici o privati, ed è attribuita secondo "criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";

- è prevista la previa autorizzazione per tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, fatta eccezione per i seguenti incarichi retribuiti:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

La legge 22 dicembre 2010 n. 240 ha innovato il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari sia a tempo pieno che a tempo definito, liberalizzando alcune attività prima soggette ad autorizzazione e sottoponendo all'autorizzazione del Rettore altre tipologie di attività, in riferimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Risorse Umane

all'assenza di conflitto di interessi con l'Università nonché a condizione che le attività medesime non vadano a detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate ai richiedenti.

In particolare, l'articolo 6 della legge n. 240/2010, al comma 9, ribadisce che "la posizione di professore e ricercatore, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, pieno o definito) fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie" e che "l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno".

Il successivo comma 10 della medesima legge prevede che i professori a tempo pieno, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, e conseguentemente senza la necessità di acquisire un'autorizzazione preventiva:

- a) attività di valutazione e referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali

Negli ultimi anni diverse sono state le pronunce della giurisprudenza contabile, sull'incompatibilità e sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte di professori e ricercatori universitari a tempo pieno, condannando, in alcuni casi, gli stessi alla restituzione delle somme percepite.

La Corte dei Conti (sentenza n. 80 del 2017 della prima Sezione Centrale di Appello, depositata in data 17 marzo 2017 e sentenza n. 37/2015 della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna), con riferimento alla questione dello svolgimento dell'attività libero-professionale, ha precisato come "l'articolo 6, comma 10, per i docenti a tempo pieno, debba essere letto unitamente al successivo comma 12, dedicato ai professori a tempo definito, per i quali, invece, l'unico limite per lo svolgimento delle attività libero-professionali è costituito dall'assenza di conflitto di interesse con l'ateneo di appartenenza".

Per quel che concerne nello specifico le attività di consulenza e di collaborazione scientifica, la Corte dei Conti ha in più occasioni statuito che le stesse risultino certamente esercitabili anche dai professori a tempo pieno, ma non possono coincidere con l'attività libero-professionale.

Pertanto l'autorizzazione non potrà essere accordata qualora l'espletamento degli incarichi retribuiti, comprese le consulenze, integrino lo svolgimento di attività libero professionale, preclusa ai professori/ricercatori a tempo pieno, se svolta con abitualità, sistematicità e continuità, ovvero quando l'oggetto dell'incarico evidenzia situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse.

Si invita il personale docente e ricercatore alla puntuale e scrupolosa osservanza della normativa in materia e del Regolamento d'Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti - consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Regol_IncarichiRetribuiti_ProfRic_tp.pdf - ove è disponibile anche la circolare n. 148 del 26/10/2017 https://work.unimi.it/cataloghi/divisione_personale/Circolare_148_2017.pdf, a cui è allegato un compendio con la normativa vigente in materia di attività extraistituzionali dei docenti universitari, (art. 53 del D. lgs.165/2001, dell'art.6 della legge 240/2010, art. 11 DPR 382/80) https://work.unimi.it/cataloghi/divisione_personale/Attivit%c3%a0_extraistituzionali_Compendio_normativo.pdf.

Monitoraggio delle attività extraistituzionali di docenti titolari di partita IVA.

Il tema delle attività extraistituzionali e la compatibilità della titolarità della partita IVA con il regime d'impegno a tempo pieno è stato affrontato anche nell'atto di indirizzo del MIUR inviato il 15/05/2018 alle Università, in occasione dell'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Risorse Umane

Sulla controversa questione è stato recepito un recente orientamento della giurisprudenza contabile, maggioritario e in via di consolidamento, confermato anche nella sentenza n. 198 del 23/10/2019 della Corte dei Conti – Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello, in base al quale la titolarità della partita IVA, per quanto possa ritenersi un elemento caratterizzante dell'attività libero-professionale, non può essere considerata di per sé sufficiente a provare la sistematicità e stabilità dell'esercizio della stessa.

In particolare, ad avviso della richiamata giurisprudenza, la responsabilità non risiede nella mera tenuta di una partita IVA, ma nel suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento di un'attività libero professionale (cioè non meramente occasionale).

Ai fini dell'accertamento di un'attività compatibile con il regime di tempo pieno, la titolarità di una partita IVA può essere considerata elemento sintomatico e solo presuntivo di una possibile attività libero-professionale. Pertanto il professore/ricercatore a tempo pieno, titolare di partita IVA, nello svolgimento di un'attività libero-professionale deve comunque dimostrare la compatibilità di tale attività con il regime di tempo pieno, con particolare riguardo al carattere di occasionalità dell'attività svolta.

Nell'atto d'indirizzo sopra citato, il MIUR, dando seguito all'invito formulato dall'ANAC, oltre a raccomandare alle Università l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione o di conflitto d'interessi, ha invitato le stesse ad introdurre sistemi di monitoraggio del rispetto delle previsioni di legge nello svolgimento delle attività, soprattutto sotto il profilo della compatibilità con il regime di impegno prescelto.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2018 ha dato mandato al Rettore di mettere in atto un piano di monitoraggio delle attività svolte da professori e ricercatori a tempo pieno titolari di partita IVA, funzionale ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di attività extraistituzionali compatibili con il regime d'impegno a tempo pieno, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Come già avvenuto nell'anno 2018, i professori e i ricercatori a tempo pieno, titolari di partita IVA, devono presentare pertanto una dichiarazione nella quale dovranno essere riportate le attività extraistituzionali retribuite svolte nel 2019, compilando il modulo allegato, in formato Excel, specificando relativamente a ciascun incarico:

- a) la tipologia;
- b) se sia stato svolto in regime di partita IVA;
- c) il committente pubblico o privato a favore del quale è stato svolto;
- d) la quantificazione dell'impegno in termini di giorni;
- e) la decorrenza e la durata;
- f) il compenso lordo percepito o da percepire;
- g) se l'attività è stata soggetta ad autorizzazione;
- h) se è ricompresa fra quelle erogabili senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla prima parte del comma 10 dell'art 6 della legge 240/2010, e, in quest'ultimo caso, a quale tipologia di incarico si fa riferimento.

Il modulo dovrà essere restituito all'indirizzo di posta elettronica uff.docric@unimi.it entro il 31 gennaio 2020.

Con i migliori saluti.

Il Rettore
Elisabetta Franzini